

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 gennaio 2019, n. 13

**ID VIA 386. DLgs 152/06 e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Procedura di Valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa agli interventi di costruzione dell'“impianto di depurazione, collettori di adduzione e scarico e relativi scarichi a servizio degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di Manduria”.**

**Proponente: Acquedotto Pugliese.**

### **IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VInca**

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento

#### **Premesso che**

Con pec del 24/12/2018, acquisita al prot. uff. AOO\_089/13699 del 28/12/2018, la Società Acquedotto Pugliese ha trasmesso la Lista di controllo per la Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. unitamente ad alcuni elaborati progettuali, per una variante tecnica per l'impianto di depurazione, collettori di adduzione e scarico e relativi scarichi a servizio degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di Manduria in adeguamento al D.M. 185/2003, finalizzata al riutilizzo della risorsa idrica come disciplinato dal R. R. n. 8 del 18 aprile 2012.

Gli interventi di variante tecnica previsti dalla società proponente sono finalizzati all'adeguamento al D.M. 185/2003 dell'impianto di depurazione di Sava, Manduria e delle marine di Manduria. L'intervento in oggetto si inquadra nell'ambito dell'iniziativa della Regione Puglia finalizzata al perseguimento delle pratiche irrigue per il riuso in agricoltura delle acque reflue provenienti dai depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto Pugliese spa, attraverso l'attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque (DGR 1150/2017), in attuazione dell'intervenuto Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2012 recante *'Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate'*.

A tal fine in ottemperanza ai disposti sopra citati ed in esito alla procedura di VIA espletata (D.D. n.22/2011 e D.D. n.292/2016) relativa al *“Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria e relativi scarichi complementari”*, dove è stato prescritto che *“la sezione terziaria di affinamento si conformi secondo le migliori tecnologie disponibili al controllo ed alla riduzione di solidi sospesi totali e dei nutrienti al fine di rendere biostabili le acque e prevenire l'intasamento dei sistemi di dispersione e l'eutrofizzazione e/o anossia dei bacini di accumulo”*, è stato previsto **uno stadio di finissaggio aggiuntivo dei reflui** a valle della sezione di sedimentazione secondaria al fine di garantire un effluente conforme ai limiti di cui al DM 185/2003 per il riutilizzo della risorsa idrica come disciplinato dal Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2012.

La variante tecnica proposta, ai fini del raggiungimento delle caratteristiche qualitative dell'acqua in uscita, prevede la realizzazione di una sezione di affinamento mediante l'utilizzo di membrane di ultrafiltrazione con schema in *polishing*. In pratica, a valle della sedimentazione secondaria, le acque vengono ulteriormente filtrate al fine di renderle biostabili sia dal punto di vista biologico, fisico che della carica batterica.

Di seguito è riportata la descrizione degli interventi previsti per la variante proposta.

Il nuovo stadio di ultrafiltrazione a membrana (UF) si compone di un manufatto in cemento armato e annesso locale tecnologico a servizio della sezione di ultrafiltrazione, di una grigliatura finissima di sicurezza a protezione delle membrane, di due treni di ultrafiltrazione per complessivi 10.600 m<sup>2</sup> di superficie filtrante suddivisa in due treni ciascuno composto da 2 cassette di UF, pompe di aspirazione e controlavaggio, compressori per il contro lavaggio, pompe di rilancio del concentrato, tubazioni, valvole, strumentazione, impianto elettrico e di

automazione e quanto altro necessario per fare l'opera completa e funzionale. Infine, per consentire il rilancio al Buffer 1, sede delle opere di accumulo e scarico delle acque affinate sarà necessario introdurre una nuova stazione di pompaggio che si sostanzia in n. 3 nuove pompe sommergibili idonee a soddisfare il fabbisogno idraulico di breve/medio periodo atteso il completamento in una fase successiva della rete fognaria a servizio delle marine di Manduria.

Il proponente afferma che le opere previste saranno ascritte all'interno delle aree già oggetto di esproprio e non gravate da vincoli paesaggistici.

\*\*\*

Il presidio depurativo sarà a servizio degli agglomerati di Sava, Manduria e degli abitati delle marine di Manduria (TA), localizzato in località Urmo, in agro di Manduria.

Il carico di progetto allo stato attuale ammonta a 47.235 AE per una portata media giornaliera di 4.988 m<sup>3</sup>/d di acqua trattata e scaricata secondo il limiti di cui al DM 185/03 in combinato con la Tab.4 del D.lgs. 152/06 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 1150 del 11/07/2017 (BURP n. 89 del 25/07/2017) che prevede che lo scarico del costruendo depuratore sia costituito dal suolo e dal riuso della risorsa idrica ai fini consentiti. Si rappresenta che il progetto originario prevedeva invece caratteristiche qualitative dell'acqua in uscita secondo i limiti qualitativi di cui alla tabb. 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 meno stringenti rispetto a quelli prima menzionati ed ora vigenti per il depuratore in questione.

Dal punto di vista vincolistico, così come riportato nella punto 8 della Lista di Controllo, l'opera in variante non interferisce con aree sensibili e/o vincolate.

Per quanto concerne i trattamenti previsti sul refluo, il proponente dichiara che non conterranno sostanze tali da rendere il progetto soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs.105/2015 "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*".

Il proponente riferisce l'iter autorizzativo dell'insediamento da realizzarsi, sintetizzato nel punto 6 della Lista di Controllo e non risultano ulteriori autorizzazioni da conseguire per la realizzazione degli interventi in variante previsti (punto 7 della Lista di Controllo).

Ciò premesso, dall'istruttoria effettuata sulla base della Lista di Controllo per la Valutazione Preliminare e degli elaborati grafici trasmessi dal proponente, si evince che le modifiche previste non comporteranno aumento della superficie complessivamente occupata dall'impianto, trattandosi di opere da realizzarsi in aree interne alla recinzione dell'impianto stesso.

Per quanto riguarda gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi, dalle informazioni contenute nella Lista di Controllo (punto 9) si rileva che i principali impatti - limitati alla sola fase di cantiere - potrebbero derivare dalle emissioni prodotte dalle macchine operatrici, rumori e vibrazioni emesse dalle stesse, di lieve entità e limitati nel tempo.

In fase di esercizio, considerato che tutti gli interventi sono localizzati all'interno del perimetro dell'impianto, può ritenersi di escludere la presenza di significativi impatti negativi sulle matrici ambientali.

Per quanto innanzi evidenziato, sulla scorta delle informazioni contenute nella Lista di Controllo per la Valutazione Preliminare presentata dal proponente, **si condivide che le modifiche presentate non presentino potenziali impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di cui all'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale";

**VISTA** la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTO** il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA";

**VISTA** la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

**VISTA** la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

**VISTO** il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

**VISTA** la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio

**DETERMINA**

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di condividere**, sulla scorta delle informazioni contenute nella Lista di Controllo per la Valutazione Preliminare presentata dal proponente, **che le modifiche presentate non presentino potenziali impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di cui all'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **di precisare** che il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:
  - **Acquedotto Pugliese S.p.A.**
  - **Provincia di Taranto**
  - **Comune di Manduria**
  - **Regione Puglia Sezione Risorse Idriche**
  - **Autorità Idrica Pugliese**
- **di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Francesco Longo

**Il Dirigente della Sezione  
Autorizzazioni Ambientali e  
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA/VINCA  
Dott.ssa Antonietta Riccio**